

## CONVENZIONE SUI TIROCINI POST-LAUREAM IN PSICOLOGIA

TRA

L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, con sede in Catanzaro, Campus Universitario "Salvatore Venuta", Viale Europa Località, Germaneto, C.F. 97026980793, Partita I.V.A. 02157060795, in persona del Suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore pro-tempore, Prof. Giovambattista De Sarro, nato a Nicastro (CZ), il 02/10/1955, domiciliato per la carica in Viale Europa Località, Germaneto (Catanzaro),

E

L'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria, con sede in Catanzaro, Via Francesco Acri, 81, C.F. 92006170796, rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Armodio Lombardo, nato a Mesoraca (CZ), il 09/08/1958, per le sue funzioni domiciliato presso la sede dell'Ordine, Via Francesco Acri, 81, 88100 Catanzaro,

Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, "Ordinamento della Professione di Psicologo";

Visto il D.M. 13 gennaio 1992 n. 240 che, all'art. 2, stabilisce che all'esame di Stato "possono essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 1, stabilisce che "all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream";

Visto il D.M. 13.01.1992 n. 239 che, all'art. 1 comma 2, stabilisce che "Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle università ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine";

Visto il D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti", ed, in particolare, l'art. 6 che prevede che le attività di tirocinio siano definite nell'ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;

Vista la Legge 11 luglio 2003 n. 170 che specifica le attività professionali che formano oggetto della professione alla quale si accede con laurea triennale;

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 che inserisce, definitivamente, la professione di psicologo tra le professioni sanitarie;

Visto l'art. 01 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, così come previsto dal comma 4, art. 9, della legge 1 gennaio 2018, n. 3, che testualmente recita: "1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561";

Visto l'art. 12 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 che modifica l'art. 348 del codice penale ed inasprisce le pene per l'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;

Preso atto:

- degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
- dei principi espressi nelle "Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004", elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;
- delle determinazioni dell'accordo della conferenza Stato-Regioni nel documento "Linee-Guida sui tirocini" del 24/01/2013 che prevede, tra i diversi standard di disciplina del tirocinio, anche il riconoscimento da parte del soggetto ospitante di una "congrua indennità" a favore dei tirocinanti ma che esplicitamente, nell'al. 1 premessa B esclude dall'applicazione dell'accordo (a) i tirocini curriculari promossi dalle Università e (b) i periodi di pratica professionale, nonché i tirocini previsti per l'accesso alla professione (oggetto della presente convenzione);
- della necessità di addivenire ad un superamento delle modalità di effettuazione dei tirocini professionalizzanti, anche alla luce degli effetti di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 e dello stesso esame di Stato così come già previsto, innovativamente, a partire dal 2020, per molte professioni sanitarie;

Convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Definizione di tirocinio**

Il tirocinio, configurandosi come un'esperienza diretta, svolta sotto l'assistenza di professionisti esperti, iscritti da almeno 3 anni all'albo professionale, che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, è un'attività tesa ad incrementare e sviluppare l'apprendimento delle competenze professionali iniziali e a costruire un progressivo senso di appartenenza alla comunità professionale.

Per tali ragioni, costituisce un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro psicologo.

In particolare, il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
- b) la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
- c) la progressiva acquisizione di un ruolo professionale in relazione alla situazione operativa e ai contesti concreti di lavoro, con il sostegno esplicito di professionisti competenti che svolgono la funzione tutoriale;
- d) l'analisi e la riflessione guidata sulle caratteristiche distintive e sugli eventi significativi del lavoro professionale e sul grado di adeguatezza, di autonomia e di efficacia delle strategie adottate, al fine di acquisire progressivamente una propria identità professionale;
- e) acquisire una sempre maggiore consapevolezza e rispetto delle buone pratiche professionali e delle norme del Codice Deontologico;

Per tali ragioni, il tirocinio dev'essere un'attività programmata e deve seguire un progetto individualizzato, costruito sulla base delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

### **Art 2 - Caratteristiche del tirocinio**

Per garantire requisiti minimi di qualità, il tirocinio deve presentare le seguenti caratteristiche:

#### **a) Durata:**

1) Il periodo di tirocinio necessario per sostenere gli Esami di Stato, stante l'attuale normativa, dovrà avere una durata di:

- 12 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, per un totale di 1000 ore suddivisi in due semestri continuativi. Il tirocinio può essere svolto nello stesso Ente o in due Enti diversi purché venga rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio (Psicologia generale e sperimentale; Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni; Psicologia clinica e promozione della salute; Assessment: profilo di competenze, idoneità, diagnosi, osservazione, test, colloquio). Le attività dovranno essere svolte, di norma, nella misura di 20/30 ore settimanali e di 3/6 ore giornaliere. Il numero massimo di ore di assenze ammesso, ai fini della compiuta pratica, è pari al 20% a semestre.
- 6 mesi per l'accesso all'Esame di Stato valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo, per un totale di 500 ore. In questo caso la continuità vale all'interno del semestre e la struttura, nonché l'area di tirocinio, dovrà essere unica. Il numero massimo di ore di assenze ammesso, ai fini della compiuta pratica, è pari al 20% calcolate sull'intero periodo.

Ove subentrassero modifiche normative che modifichino la durata complessiva, essa sarà adeguata alle nuove norme, fermi restando gli adempimenti e le modalità organizzative esposti nell'articolato seguente. In caso di riduzione a 6 mesi del tirocinio, vale quanto sopra previsto per l'attuale iscrizione alla sez. B dell'Albo (6 mesi e 500 ore, in unica struttura e area).

- 2) Le scadenze temporali per l'inizio del tirocinio, che il D.M. 239/92 fissava al 15 marzo ed al 15 settembre, sono derogate dal MIUR con nota n. 3139 del 7 ottobre 2013.
- 3) Non è ammesso il cumulo di distinti periodi di tirocinio al fine di raggiungere l'annualità prevista per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante alla Sez. A dell'Albo se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.
- 4) Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dai successivi punti 6) e 7).
- 5) Una interruzione prolungata del tirocinio, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto rispettivamente per l'accesso alla Sez. A ed alla Sez. B dell'Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel

punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante di ripetere l'intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se svolti con soluzione di continuità.

- 6) In caso di gravi e documentati motivi, la Commissione Tirocini post-lauream dell'Ateneo di cui all'articolo 7 della presente Convenzione valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. La sospensione è concessa in caso di maternità. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all'Ufficio Tirocini o all'ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell'interruzione.
- 7) Qualora invece l'interruzione del tirocinio fosse disposta dall'Ente/Azienda ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l'Ente/Azienda dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione Tirocini post-lauream che provvederà a valutare l'opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.

#### **b) Sedi di tirocinio**

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell'operatività professionale dello psicologo, deve essere svolto in Enti/Aziende in cui viene effettivamente esercitata attività professionale di psicologo. Il tirocinio può essere svolto presso Enti/Aziende pubblici e privati ritenuti idonei dalle Commissioni Tirocini (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92) oppure presso i Dipartimenti con Cattedre di discipline psicologiche delle Università.

Il tirocinio in ambito universitario dovrà contemplare attività professionali in ambiti di Psicologia generale e sperimentale, Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione; Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia clinica.

Gli specifici requisiti delle sedi di tirocinio sono precisati al successivo articolo 3.

#### **c) Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio**

Gli Enti/Aziende in nessun caso possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva. Sono escluse attività non direttamente riguardanti esperienze finalizzate alla professione di psicologo. L'attività di tirocinio svolta in violazione di suddette previsioni costituisce illecito arricchimento e si configura come esercizio abusivo della professione per tale motivo non potrà essere oggetto di valutazione.

Il tirocinante è tenuto a svolgere la propria attività in accordo con le finalità perseguite dall'Ente/Azienda in cui opera, attenendosi alle disposizioni relative al settore specifico in cui verrà inserito nonché ai regolamenti generali dell'Ente/Azienda.

Dovrà, inoltre, operare in coerenza con gli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio, seguendo le indicazioni del tutor in accordo con i Responsabili dell'Ente/Azienda ospitante.

L'attività di tirocinio pratico è effettuata individualmente sotto la guida di uno psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo da almeno tre anni che assuma la funzione di "tutor"; laddove esistano strutture complesse di psicologia tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti, si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del tutor e destinati a piccoli gruppi di tirocinanti. I gruppi potranno essere condotti da uno psicologo diverso dal tutor, ma avente i requisiti del tutor, individuato dall'Ente/Azienda ospitante. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti dell'Ente/Azienda, che abbiano per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale. Gli incontri devono essere condotti da uno psicologo avente i requisiti del tutor, interno od esterno alla struttura.

Nella stesura del progetto formativo individuale, occorrerà tenere conto di quanto previsto dalle normative vigenti, pertanto:

- per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. B dell'Albo (Scienze e Tecniche Psicologiche): le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali individuate dalla L. 170/03;
- per l'ammissione all'Esame di Stato abilitante all'iscrizione nella Sez. A dell'Albo: le attività dovranno essere finalizzate all'acquisizione delle competenze professionali di psicologo, come definite dalla Legge 56/89 e s.m.i., dal DPR 328/01 e dalla L. 170/03.

In particolare, la Commissione Tirocini post-lauream di cui all'art. 7 della presente Convenzione (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), sulla base delle normative vigenti, definisce i seguenti contenuti caratterizzanti le attività oggetto del tirocinio (integrabili da altre specifiche dell'ambito e/o dell'Ente/Azienda dove si svolge il tirocinio):

- diagnosi psicologica anche mediante l'utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
- pratica del colloquio clinico e dell'osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all'analisi delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
- attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità, con deficit neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi psichiatrici o con dipendenza;
- realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disagio, disabilità e deterioramento cognitivo;
- interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
- realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita;
- applicazione di protocolli psicologici per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
- realizzazione di progetti nell'ambito delle neuroscienze cognitive;
- realizzazione di progetti di sviluppo e formazione in ambito organizzativo;
- progettazione, realizzazione e valutazione di interventi in ambito di Comunità;
- applicazione della psicologia in ambito giuridico-forense;
- applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;
- esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi;
- elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

### **Art. 3 - Requisiti e obblighi delle sedi di tirocinio**

Gli Enti/Aziende pubblici e privati che si candidano ad ospitare i tirocinanti devono assicurare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 1. e 2 della presente Convenzione, nonché possedere i seguenti requisiti:

- 1) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
- 2) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura, secondo i livelli di autonomia previsti dalla L. 170/03;
- 3) effettiva presenza di almeno uno psicologo iscritto da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo che assuma il ruolo di tutor, alle condizioni e nelle modalità previste dalla presente convenzione;
- 4) i professionisti individuati come tutor devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti o di collaborazione con l'Università, e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo che prevedano un impegno orario idoneo;
- 5) laddove all'interno dell'Ente/Azienda sia presente più di uno psicologo tutor, uno psicologo facente parte della struttura può facoltativamente essere individuato quale "Coordinatore dei tirocini di Psicologia";
- 6) il responsabile dell'Ente/Azienda dovrà controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dall'Università. Il docente supervisore sarà tenuto a verificare le attività svolte, controfirmare il libretto e la relazione finale sul tirocinio svolto. La stessa procedura si adotta per tirocini svolti presso le Istituzioni scolastiche (compresi gli asili nido) che devono essere in possesso dei requisiti di cui al presente articolo; in questi casi il responsabile della struttura ospitante è individuato nel Dirigente.

L'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a:

- a) richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante;
- b) richiesta di una copertura assicurativa supplementare oltre a quella esplicitata nel Progetto formativo di tirocinio.

Nessun onere di rimborso o altro tipo di pagamento è previsto in base alla deroga per i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, prevista nell'accordo della conferenza Stato-Regioni (documento linee-Guida sui tirocini del 24/01/2013), come esposto in premessa.

Possono essere previste convenzioni con strutture fuori regione, in coerenza con le Linee di indirizzo sui tirocini post-lauream approvate dal Gruppo di lavoro Ordine-Università. Il suddetto documento prevede possibili accordi tra Università e/o Ordini di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi di tirocinio.

In mancanza di questi accordi, l'Università stipulerà una convenzione con l'Ente che si trova in altra regione, avvertendo il laureato richiedente il tirocinio che l'inizio dello stesso avverrà dopo l'espletamento delle procedure di accreditamento.

Per le sedi di tirocinio all'estero si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti e di quanto previsto dalla certificazione EuroPsy.

Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata. Esse sono valutate dall'Università e verificate periodicamente di concerto con l'Ordine degli Psicologi, come stabilito al successivo articolo 7.

#### **Art. 4 - Convenzione tra sedi di tirocinio e strutture didattiche di Psicologia**

Le attività di tirocinio sono regolate mediante convenzione tra l'Università degli Studi di Catanzaro e le sedi idonee ai sensi dell'art. 3. Tali convenzioni devono essere redatte secondo le modalità indicate dall'Università e devono seguire l'allegato schema generale che riporti gli elementi essenziali previsti nella presente convenzione-quadro tra Università e Ordine, attenendosi al Regolamento di cui all'art. 8.

Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, a seguito di positiva verifica, la Convenzione con l'Ente/Azienda potrà essere riconfermata. Le modalità, i tempi e i criteri attraverso cui procedere alla predetta verifica saranno concordati dalla Commissione Tirocini post-lauream di cui al successivo art. 7 (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), così come previsto nelle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream.

Sarà impegno dell'Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Tirocini post-lauream circa eventuali variazioni, in merito ai requisiti di cui all'art. 3, sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione; le strutture convenzionate si impegnano, inoltre, ad aggiornare ogni sei mesi l'elenco dei tutor disponibili, accertandosi che il tutor - come previsto nel successivo art. 5 - non superi il numero massimo di tre tirocinanti, inclusi quelli derivanti da altre convenzioni o attività post-lauream.

Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

#### **Art. 5 - Funzioni e compiti del tutor**

Il tutor di tirocinio è uno Psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni.

Al tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:

- a) introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale: rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
- b) verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
- c) svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative, gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell'esperienza;
- d) valutazione consuntiva del tirocinio, condizionante per l'attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma. Tale valutazione deve tener conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza;
- e) introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico;
- f) applicazione dell'art. 33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza) ai rapporti con il tirocinante e quanto richiamato dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti, che costituiscono l'allegato 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream richiamate in premessa.

Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Tirocini post-lauream, di cui al successivo art. 7. Nel caso in cui non sia disponibile presso l'Ente/Azienda un altro psicologo con i requisiti richiesti, la Commissione Tirocini post-lauream potrà incaricare un docente universitario avente i requisiti di cui al precedente art. 3 a svolgere funzione di tutor, oppure cambiare la sede del tirocinio.

Ciascun tutor potrà seguire contemporaneamente non più di 3 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera e dalle convenzioni cui essi fanno riferimento.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri del tirocinante**

Il tirocinante è tenuto, in primo luogo, a seguire le indicazioni del codice deontologico degli psicologi italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi alle Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui al successivo art. 8.

Il tirocinante dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio, essendo quest'ultimo di fatto il primo approccio alla professione futura.

In particolare, si richiama quanto previsto dalle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti (All. 1 delle Linee di indirizzo per i tirocini post-lauream).

Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione ed, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento di cui all'art. 1, egli ha la possibilità di segnalare, entro due mesi dall'inizio del semestre di tirocinio, la situazione alla Commissione Tirocini post-lauream, di cui al successivo art. 7, che, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.

Nel caso in cui, a seguito di verifica, si riscontri che le disposizioni contenute negli artt. 1, 2, 3 e 5 della presente Convenzione non siano state rispettate, la Commissione adotterà i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione ivi compreso il recesso dalla stessa.

### **Art. 7 - Commissione Tirocini post-lauream e Commissione Paritetica Regionale**

Presso l'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro è istituita, con decreto rettorale, una Commissione Tirocini post-Lauream, con lo scopo di valutare i Progetti Formativi di tirocinio post-lauream, nonché di valutare e approvare le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Commissione Tirocini Post-Lauream, inoltre:

- recepisce gli schemi di Convenzione proposti come da articolo 3 e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti ai fini della conferma delle strutture e della raccolta dei dati per i documenti di riesame previsti dall'ANVUR;
- provvede ad aggiornare due volte all'anno un elenco degli Enti/Aziende riconosciuti idonei e convenzionati, consultabile sia online sul sito dell'Ateneo sia presso l'Ordine degli Psicologi (Banca Dati Tirocini).

La Commissione regionale per i tirocini post-lauream in psicologia è costituita dal Coordinatore della Commissione Tirocini post-lauream dell'Università "Magna Græcia" di Catanzaro, il Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Calabria e uno o più membri designati e nominati secondo criteri disposti dallo stesso Ordine.

I compiti della Commissione Regionale sono i seguenti:

- verificare la valutazione dell'idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini, tenendo conto della rilevanza dell'intervento psicologico rispetto all'intero Ente/Azienda o ad un suo specifico settore, all'effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo con le qualifiche elencate nell'art. 3 e come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 7 novembre 2003;
- valutare i requisiti di accesso dei tutor che hanno fatto richiesta e tenere aggiornata la lista dei tutor nel territorio regionale;
- promuovere e organizzare l'aggiornamento in servizio per i tutor supervisori del tirocinio;
- organizzare, d'intesa con l'Università "Magna Graecia", incontri periodici di formazione e aggiornamento per i tutor.

La Commissione Regionale nomina al suo interno un Coordinatore e su formale convocazione del medesimo si riunisce almeno due volte all'anno per gli scopi di cui sopra, presso la sede dell'Ordine regionale o altra sede di volta in volta concordata.

Fino alla formale costituzione della Commissione Regionale, le attività dalla stessa espletate in forza della presente convenzione saranno poste in essere dagli enti nella stessa rappresentati in accordo tra loro, ciascuno nell'ambito territoriale di riferimento.

### **Art. 8 -Linee guida per lo svolgimento del tirocinio**

L'Università degli Studi "Magna Græcia" di Catanzaro, d'intesa con il Consiglio regionale dell'Ordine degli psicologi della Regione Calabria, garantisce la conformità e la rispondenza delle Linee guida per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante obbligatorio per l'accesso all'esame di stato, ai principi e alle disposizioni della presente convenzione, curando che esse recepiscano integralmente gli elementi formali e sostanziali della convenzione medesima.

In ogni caso, le linee guida specificano:

- 1) modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture;
- 2) indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
- 3) indicazioni circa le coperture assicurative;
- 4) modalità e tempi per la presentazione delle domande di tirocinio;
- 5) modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- 6) modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
- 7) tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Possono essere accettati per il tirocinio post-lauream, da svolgere presso strutture convenzionate con l'Università di Catanzaro e con rilascio del libretto di tirocinio da parte della medesima Università, anche laureati in altra sede universitaria, ferme restando le specifiche procedure previste nella convenzione e nelle linee guida di cui al presente articolo.

#### **Art. 9 - Norme finali**

La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti e con decorrenza immediata le previgenti Convenzioni per gli inserimenti di tirocinanti che avvengono in data successiva alla stipula.

#### **Art.10 – Durata**

La presente convenzione ha la durata di cinque anni a partire dalla data di sottoscrizione ed è rinnovata previo accordo espresso delle parti.

#### **Art 11 - Foro competente**

Qualsiasi controversia che possa scaturire dalla presente convenzione sarà risolta in via amichevole; nel caso in cui non fosse possibile, si conviene che il Foro competente sarà quello di Catanzaro.

L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
REGIONE CALABRIA  
IL PRESIDENTE  
f.to digitalmente  
Dott. Armodio Lombardo

L'UNIVERSITA DEGLI STUDI  
“MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO  
IL RETTORE  
f.to digitalmente  
Prof. Giovambattista De Sarro